

R.G.C.P. 2/20

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente,
dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,
dott. Maria Marta Cristoni Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO

osservato che con il ricorso depositato il 12.2.20 SITIE Impianto Industriali s.p.a, rappresentata e difesa dall'avv.Paolo Gnignati di Venezia, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942;

visti i documenti allegati e sentito il Giudice relatore;

ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda, atteso che la società ricorrente risulta avere avuto la propria sede in Ferrara fino al 30.4.19, data in cui la sede è stata trasferita a Roma;

osservato che dalla visura camerale e dai bilanci prodotti dalla ricorrente risulta provato il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato che la ricorrente appare trovarsi in "stato di crisi" e che non sussiste la condizione ostativa prevista dall'art. 161, co. 9, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che, atteso quanto esposto nel ricorso, ed attesa la pendenza di una istanza di fallimento può essere concesso il termine richiesto nella misura di 60 giorni, non soggetti alla sospensione feriale dei termini;

ritenuta, stanti la dimensione della impresa, il numero di dipendenti, e la attività ancora in corso, l'opportunità di nominare due commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 161, co. 8, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che vanno stabiliti gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che la debitrice, sotto la vigilanza dei commissari, dovrà assolvere fino alla scadenza del termine fissato, obblighi che vengono indicati nel dispositivo, ferma restando ogni successiva e specifica autorizzazione del Tribunale per l'eventuale compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come previsto dall'art. 161, co. 7, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato, quanto alle attribuzioni dei commissari, che i professionisti, assunte le opportune informazioni sulla scorta dei dati contabili della società e di ogni altra utile fonte di conoscenza, riferiranno al Tribunale, con relazioni periodiche, sugli atti compiuti dall'imprenditore ed esporranno il proprio motivato parere in caso di presentazione da parte della ricorrente di istanze volte ad ottenere l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come stabilito dall'art. 161, co. 7, cit.,

P. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale così provvede:

- a) assegna alla ricorrente termine di giorni 60 per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) nomina commissari giudiziali, con i compiti indicati dall'art. 161, co. 6, 7 e 8, del r.d. n. 267 del 1942 e le attribuzioni specificate nella parte motiva del presente provvedimento, i dottori Raffaella Margotti e Valter Bignozzi di Ferrara;
- c) pone a carico della ricorrente l'obbligo di trasmettere ai commissari giudiziali, entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di marzo, una relazione, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, sulle attività compiute, anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la specifica



indicazione delle operazioni, attive e passive, effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel medesimo periodo;

d) dispone che i commissari giudiziali trasmettano alla cancelleria per via telematica la relazione della debitrice, unitamente alla propria, entro il giorno quindici di ogni mese; nella loro relazione il commissario dovranno' rendicontare circa la attivita' della debitrice e la sua idoneita' alla predisposizione del piano;

e) pone a carico della ricorrente l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di marzo, una situazione finanziaria dell'impresa, che entro il giorno successivo sarà pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

f) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alla ricorrente e ai commissari giudiziali.

Ferrara, 13/02/2020

Il Presidente
(*dott. Stefano Giusberti*)

